

(L'onorevole Vigo Fuccio presta giuramento.)

PRESIDENTE. L'onorevole Bargoni, avendo ricevuto dal Governo e da un Comitato cittadino l'onorifico incarico di recarsi a Londra per trasportare in Italia le ceneri di Ugo Foscolo, chiede un congedo di venti giorni.

(Questo congedo è accordato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Sigismondi è invitato a recarsi alla tribuna onde presentare una relazione.

SIGISMONDI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per modificazione alla circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure. (V. Stampato n° 91-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE FONDAMENTALE SULLA LEVA MARITTIMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima.

La discussione è rimasta ieri all'articolo 105.

Ne do lettura:

« Titolo V. *Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.* — Art. 105. Oltre alle leve ordinarie, possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sugli iscritti fra la gente di mare che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

« In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto reale. »

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 106. Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli iscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, senza riguardo al periodo di esercizio nelle varie professioni prescritto dall'articolo 3 della presente legge, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di età.

« Art. 107. Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli iscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20° di età, poscia quella dei giovani che vi compiono il 19° anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

« Art. 108. La presentazione degli iscritti chiamati alla leva straordinaria, dinanzi ai rispettivi Consigli di

leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato: entro quindici giorni dal loro arrivo nel regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

« Art. 109. È applicabile agli iscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 99 quando risultino nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

« Art. 110. Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono pure per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie. »

A questo articolo hanno presentato un'aggiunta i deputati Larussa, Tranfo e Branca; essa è concepita in questi termini:

« Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 55, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto, dall'autorità municipale, senza alcuna spesa. »

Comunico quest'aggiunta alla Commissione e al signor ministro perchè si compiacciano di esporre il loro parere in proposito.

MALDINI, relatore. La Commissione accetta l'aggiunta degli onorevoli Larussa, Tranfo e Branca.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

ACTON, ministro per la marina. L'accetto.

PRESIDENTE. Dunque, se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato l'articolo 110 con questa aggiunta, che venne accettata dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato; indi sono approvati senza discussione i seguenti quattro articoli:)

« Art. 111. I cambi fra fratelli sono ammessi nelle leve straordinarie, in conformità di quanto fu prescritto al capo VII, titolo II, della presente legge.

« Art. 112. Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finchè dura il bisogno. Cessato questo, se un'intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nei due contingenti, come è stabilito dal titolo II della presente legge, e saranno ammessi gli scambi tra fratelli ed il diritto al passaggio nel secondo contingente.

« Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gli iscritti come se fossero nel caso previsto dall'articolo 28 della presente legge.

« Art. 113. Gli iscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima, e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

« Art. 114. Il tempo di servizio effettivo, prestato per effetto di leva straordinaria, sarà computato in